



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 216 DEL 22 gennaio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, della Procura Federale, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 22 gennaio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 29

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Alessandro GAUCCI – Amministratore Delegato Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Lazio-Perugia del 23/11/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 10/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Alessandro Gaucci, amministratore delegato della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni del Gaucci non avrebbero valenza offensiva e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica, poiché consisterebbero in rilievi critici all'operato dell'arbitro, e che si sarebbe trattato di una



reazione istintiva ed irosa in relazione a torti subiti. Si osserva, inoltre, che, in ogni caso, il comportamento dell'incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per 1 mese per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Perugia.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Corriere dello Sport" del 24/11/2003 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato ("c'è malafede" e "gli arbitri stanno compiendo un delitto perfetto") travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza dell'operato di persone che operano nell'ambito federale.

Non rileva la circostanza che tali affermazioni siano state fatte a seguito di presunti torti subiti, in quanto comunque i tesserati sono tenuti ad osservare il principio di correttezza sancito dall'art. 1 del C.G.S.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 ad Alessandro Gaucci e di € 3.000,00 alla Soc. Perugia.

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 24/11/03).

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 27/10/03).

Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 3 C.G.S.;

Soc. PERUGIA: violazione art. 2 commi 4 e 16 comma 3 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (dichiarazioni alla stampa del 10/12/03).

I procedimenti

Con un *primo* provvedimento del 24/11/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. 3,

comma 1, dell'art. 1, comma 1, dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Con un *secondo* provvedimento del 3/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 16, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Con un *terzo* provvedimento del 10/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Con riferimento al *primo* procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti simili, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica, poiché sarebbero state svolte con frasi ingiuriose o calunniose. Inoltre, si nega che alcune frasi siano state effettivamente pronunciate. Infine, si osserva che, comunque, il comportamento dell'incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori.

Con riferimento al *secondo* procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti simili, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci sarebbero state pronunciate in uno stato d'ira determinato dalla convinzione di aver subito un torto e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Si osserva, inoltre, che, comunque, il comportamento dell'incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori.

Con riferimento al *terzo* procedimento, nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, dopo aver chiesto in via preliminare la riunione con gli altri procedimenti che hanno ad oggetto fatti simili, si rileva che le dichiarazioni del Gaucci sarebbero state pronunciate in uno stato d'ira determinato dalla convinzione di aver subito un torto e rientrerebbero nella sfera del diritto di espressione e di critica. Si osserva, inoltre, che, comunque, il comportamento dell'incolpato sarebbe stato indotto da fatti oggettivi e notori.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione

per 8 mesi per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al *primo* procedimento, alla sanzione dell'inibizione per 1 mese per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Perugia in relazione al *secondo* deferimento, nonché alla sanzione dell'inibizione per 6 mesi per il Gaucci e a quella dell'ammenda di € 20.000 per la Soc. Perugia in relazione al *terzo* deferimento.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti nelle memorie, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

I motivi della decisione

Preliminarmente, la Commissione, dispone la riunione dei tre procedimenti, attesa la loro connessione soggettiva.

Nel merito, esaminati gli atti e sentite le parti, la Commissione rileva che, con riferimento al *primo* procedimento, che le dichiarazioni del Gaucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport" e "La Gazzetta dello Sport" del 24/11/2003, nonché nel comunicato ANSA del 24/11/2003 sono censurabili (tra le altre, "l'arbitro è un incapace e in malafede. C'è un complotto, vogliono il Perugia in serie B", "gli arbitri pilotati non devono esserci", gli arbitri danneggiano le squadre medio-piccole").

Con riferimento al *secondo* procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci rese nel corso della trasmissione televisiva "Il processo del lunedì" del 27/10/2003 sono censurabili (tra le altre, "quale è il motivo per cui il Siena ogni volta che fa una partita deve avere sempre favori arbitrari con noi, con il Lecce, con altre squadre?" e "qualcuno ha detto che dietro il Siena c'è il Monte dei Paschi, qualcuno ha detto Braschi").

Con riferimento al *terzo* procedimento, la Commissione rileva che le dichiarazioni del Gaucci riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 10/12/2003 sono censurabili (tra le altre, "siamo di fronte a una vera e propria persecuzione", "vogliono far retrocedere il Perugia in B. Vogliono impedire al Catania di salire in A. E non vogliono la Sambenedettese in B", "è una vendetta: vogliono farci pagare la vicenda Catania", "ci stanno sparando da tutte le posizioni", "si potrebbe prefigurare il reato di truffa sportiva. Di fronte alla malafede e ai torti palesi non esiste altra spiegazione", "conosco i trucchi e trucchetti che si usano per danneggiare una squadra").

Le affermazioni fatte dall'incolpato travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell'ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato.

A nulla vale affermare che alcune frasi non sarebbero state pronunziate, poiché l'interessato non ha provveduto ad effettuare la smentita nei termini e nei modi termini di legge. Ugualmente, non rileva la circostanza che tali affermazioni siano state fatte a seguito di presunti torti subiti, in quanto comunque i tesserati sono tenuti ad osservare il principio di correttezza sancito dall'art. 1 del C.G.S.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della determinazione delle sanzioni, va tenuto conto, da una parte, del fatto che i comportamenti dei presenti procedimenti sono distinti tra loro (in quanto relativi a gare e fati diversi) e, quindi, che essi devono essere valutati autonomamente, e, dall'altra, della portata delle espressioni e della esistenza di precedenti specifici per l'incolpato ai sensi dell'art. 16, comma 1, del C.G.S.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- a) in relazione al *primo* deferimento, inibizione per 4 mesi e ammenda di € 10.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Perugia;
- b) in relazione al *secondo* deferimento, inibizione per 15 giorni e ammenda di € 2.500,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Perugia;
- c) in relazione al *terzo* deferimento, inibizione per 3 mesi e ammenda di € 8.000,00 a Luciano Gaucci e ammenda di € 8.000,00 alla Soc. Perugia.

Sig. Guido ANGELOZZI – Direttore Sportivo Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3;

Soc. CATANIA: violazione art. 2 commi 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Catania del 7/12/03).

Il procedimento

Con provvedimento del 9/12/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Guido Angelozzi, Direttore sportivo della Soc. Catania, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione televisiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi che operano nell'ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Società ha presentato una memoria nella quale si afferma che le dichiarazioni dell'Angelozzi rientrerebbero nella sfera del diritto di critica e che, comunque, sarebbero state enfatizzate dal giornalista che le ha riportate. Inoltre, si osserva che il comportamento dell'incolpato si sarebbe realizzato al termine della gara e, dunque, in una situazione particolare. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 2 mesi per Angelozzi e di € 5.000,00 per la Soc. Catania.

È comparso altresì l'Angelozzi, il quale, dopo aver correttamente riconosciuto di aver sbagliato nel rilasciare le dichiarazioni, ha illustrato ulteriormente i motivi esposti in memoria, riportandosi alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni rese dall'Angelozzi nel corso della trasmissione televisiva "Stadio 2 Sprint" del 7/12/2003 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato ("è stata una partita pilotata", "i collaboratori dell'arbitro hanno sbandierato a senso unico", "ce lo dicano che non vogliono il Catania in serie B") travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza di soggetti che operano nell'ambito federale e, in generale, sulla regolarità del campionato.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Angelozzi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, tenuto conto anche della mancanza di precedenti specifici per l'inculpato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 15 giorni a Guido Angelozzi e di € 2.500,00 alla Soc. Catania.

Il Presidente: f.to avv. *Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 2 febbraio 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GENNAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani